



REGOLAMENTO CYBERBULLISMO

(Parte integrante del Regolamento di Istituto)

La L. 29 maggio 2017, n. 71 definisce giuridicamente il cyberbullismo come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica. Include la diffusione di contenuti online riguardanti anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un abuso serio, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo (Art. 1). La legge indica misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori, da attuare in ambito scolastico ed extrascolastico.

Ai sensi della norma citata, ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo, si delinea il seguente quadro di responsabilità:

Il Dirigente Scolastico

- Individua, attraverso il collegio docenti, un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo;
- Prevede, all'interno del PTOF, corsi di aggiornamento e formazione rivolti al personale docente e ATA;
- Favorisce la discussione all'interno degli organi collegiali, promuovendo l'applicazione di regole condivise;
- Promuove azioni di sensibilizzazione in accordo con enti territoriali, esperti e altre scuole;
- Promuove l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad essa connessi;
- Prevede azioni culturali e informative rivolte ad alunni e famiglie;
- Promuove il ruolo attivo degli alunni ed ex alunni in attività di peer education.

Il Referente per il Cyberbullismo

- Promuove la conoscenza del fenomeno del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto e attività formative che coinvolgano genitori, alunni, docenti e personale ATA;
- Propone agli organi collegiali le modifiche del presente regolamento in occasione di futuri aggiornamenti normativi;
- Coordina, in collaborazione con il D.S., le attività di prevenzione;
- Collabora con il D.S. nella cura dei rapporti di rete tra scuole;
- Elabora i dati statistici sulla base delle schede di rilevamento compilate dai consigli di classe/interclasse alla fine di ogni anno scolastico.

Il Collegio Docenti

- Approva il presente regolamento;
- Promuove scelte didattiche ed educative in linea con i contenuti del presente regolamento, finalizzate alla prevenzione del fenomeno.

Il Consiglio d'Istituto:

- Approva il presente regolamento.

Il Consiglio di Classe/Interclasse:

- Favorisce un clima collaborativo nelle relazioni con le famiglie;
- Informa le famiglie delle attività formative e informative proposte dal D.S. o dal referente;
- Attua le iniziative predisposte dal referente rispettando tempi e modalità esecutive;
- Compila, entro la fine di ogni anno scolastico, le schede di rilevamento del fenomeno predisposte dal referente.

I Docenti:

- Informano tempestivamente il D.S. e il referente di qualsiasi condotta di cui vengano a conoscenza, riferibile a una delle azioni ricadenti nella definizione di cyberbullismo (L. 29 maggio 2017, n. 71);
- Partecipano attivamente alle azioni di formazione-informazione predisposte dal referente sul fenomeno del cyberbullismo o su tematiche correlate (es: diritto, psicologia, informatica, ecc.) per un numero minimo di ore annuali stabilito dal Collegio Docenti;
- Compilano, entro la fine di ciascun anno scolastico, le schede di rilevamento predisposte dal referente per il cyberbullismo.

I Genitori:

- Prendono visione del presente regolamento, con particolare riferimento alle sanzioni disciplinari;
- Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalle scuole;
- Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi.

Gli Alunni:

- Partecipano con impegno e diligenza a tutte le iniziative promosse dall'istituzione scolastica per la prevenzione del fenomeno o per interventi educativi mirati;
- Informano i docenti al verificarsi di una delle condotte riferibili all'art. 1 della citata norma;
- Non utilizzano il cellulare o altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche o all'interno della scuola, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è consentita solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

ITER PROCEDURALE DISCIPLINARE PER ATTI DI CYBERBULLISMO

1. Comunicazione dei fatti al D.S. da parte del/dei docenti interessati;
2. Istruttoria e raccolta di ogni informazione utile;
3. Archiviazione (nel caso il fatto non sussista) oppure:
 - a) Supporto alla vittima;
 - b) Convocazione delle famiglie degli alunni coinvolti;
 - c) Richiesta della rimozione immediata del contenuto offensivo;
 - d) Comunicazione formale ai genitori del cyberbullo;
 - e) Ammonimento:
 - I. del D.S.;
 - II. del Questore ai sensi dell'art. 7 della L. 29 maggio 2017 n. 71 nei casi di particolare gravità;
 - f) Provvedimento disciplinare ai danni del cyberbullo;
 - g) Segnalazione ai servizi sociali del Comune in caso di recidiva, inadeguatezza o debolezza educativa della famiglia;
 - h) Realizzazione di un percorso educativo e di recupero individualizzato e/o di gruppo, finalizzato all'acquisizione della consapevolezza della gravità del gesto compiuto;
 - i) Monitoraggio e valutazione dell'intervento nel suo complesso.